

## Relazione illustrativa

La presente proposta di legge approva la disciplina dei distretti biologici.

L'agricoltura biologica, come regolamentata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica, soprattutto in Toscana, è cresciuta negli ultimi anni sia in termini di superficie coltivata sia di numero di imprese. Le imprese biologiche hanno meglio sopportato le crisi economiche, sia per la multifunzionalità che le caratterizza sia perché minore è l'età media del titolare, spesso donna, sia per la spiccata vocazione all'innovazione e agli investimenti.

Con la presente legge si intende promuovere lo sviluppo della coltivazione, dell'allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici mediante la riproduzione del modello del distretto questa volta applicato a un territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata vocazione agricola biologica che ne permette lo sviluppo, riconoscendo così il beneficio derivante dalla coltivazione con metodo biologico dovuto alle minori quantità di input utilizzati, nonché all'insieme delle pratiche messe in atto che garantiscono la conservazione dell'agrobiodiversità.

Anche in Toscana sono sorti negli ultimi anni associazioni, gruppi e comitati organizzati che hanno creato un modello di valorizzazione del territorio a partire dalle sue produzioni biologiche fatte spesso dalle piccole aziende agricole che presidiano da sempre il territorio. Il modello prevede un accordo tra agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni per la gestione sostenibile delle risorse locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio).

Per valorizzare questi soggetti e territori con la presente proposta di legge si prevede il riconoscimento dei distretti biologici mediante i quali deve essere favorito l'aumento di superfici agricole coltivate con il metodo biologico e l'aumento delle imprese agricole che, nelle forme previste dai regolamenti e dalla normativa vigente, danno seguito alla coltivazione e all'allevamento biologici e l'incremento della sostenibilità ambientale.

### Descrizione degli articoli

Art. 1: descrive l'oggetto e le finalità della legge.

Art. 2: definisce il distretto biologico come un territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata vocazione agricola biologica e nel quale sono rispettati i criteri della sostenibilità ambientale, la conservazione del suolo agricolo e la tutela dell'agrobiodiversità.

Art. 3: definisce le attività del distretto rurale.

Art. 4: il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale. La norma distingue tra soggetti che devono obbligatoriamente essere parti dell'accordo al fine del riconoscimento del distretto biologico: almeno tre imprenditori agricoli biologici e un terzo dei comuni del territorio del distretto, e soggetti che possono aderire all'accordo.

Art. 5: è definita l'assemblea del distretto e le funzioni di questa esercitate all'interno del distretto medesimo.

Art. 6: è definito il soggetto referente del distretto e il ruolo esercitato all'interno del distretto medesimo. Il soggetto referente può assumere qualsiasi forma giuridica.

Art. 7: descrive il contenuto del progetto territoriale integrato, con il quale vengono stabilite le strategie del distretto.

Art. 8: contiene i criteri per il riconoscimento del distretto biologico da parte della competente struttura della Giunta regionale. In particolare è prevista una superficie minima coltivata con metodo biologico pari al trenta per cento rispetto alla superficie utilizzata nel distretto quale requisito indispensabile per richiedere il riconoscimento.

Art. 9: è definito l'istituto della revoca del riconoscimento e i casi in cui essa viene applicata.

Art. 10: è istituito il tavolo tecnico regionale dei distretti biologici quale strumento di coordinamento e monitoraggio delle attività dei distretti, al quale partecipano i soggetti referenti dei distretti riconosciuti. Il tavolo è convocato almeno due volte l'anno dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 11: sono indicati i contenuti del regolamento di attuazione delle legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.